



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EUROSPORT APS"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede legale

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni, l'associazione denominata "EUROSPORT APS – Associazione di Promozione Sociale" (di seguito "Associazione"), con sede legale nel Comune di Firenze. La variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, ed è iscritta nella sezione relativa del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dall'art. 46 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si qualifica come *Rete Associativa* ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 117/2017, e svolge le attività di sostegno, promozione, tutela, rappresentanza e controllo nei confronti degli enti del Terzo settore ad essa affiliati.

L'Associazione può istituire, su tutto il territorio nazionale, strutture territoriali, comitati, sedi operative o periferiche, in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra cui:

- la promozione dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività motoria;
- l'organizzazione e la promozione di attività culturali, ricreative e formative;
- il sostegno alla partecipazione e alla cittadinanza attiva;
- il coordinamento e supporto agli enti del Terzo Settore.

L'Associazione promuove, sostiene e diffonde i valori dell'attività sportiva e della partecipazione sociale nella società, nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dell'uguaglianza degli associati, senza alcuna forma di discriminazione o limitazione.

In conformità all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione si propone di acquisire la qualifica di Rete Associativa, e a tal fine predispone la propria struttura organizzativa e operativa secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

In vista dell'ottenimento della qualifica di Rete Associativa, l'Associazione si impegna a svolgere stabilmente almeno tre delle seguenti attività:

- Coordinamento, promozione e monitoraggio delle attività svolte dagli enti associati;
- Raccolta, elaborazione e diffusione di dati e buone pratiche;
- Promozione e realizzazione di attività formative rivolte agli associati;
- Erogazione di servizi comuni (organizzativi, informativi, assicurativi, ecc.);
- Attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli affiliati;



- Promozione della rappresentanza e della partecipazione degli enti associati presso soggetti istituzionali e reti sociali.

L'Associazione svolge, anche mediante strumenti informatici idonei a garantire trasparenza e accessibilità, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del Terzo Settore ad essa affiliati, anche al fine di accrescerne la visibilità, la qualità e la rappresentatività.

L'Associazione vigila sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente da parte degli enti associati, anche attraverso l'adozione di regolamenti, protocolli e attività di monitoraggio, ed esercita i poteri di intervento previsti dallo statuto e dal regolamento nazionale.

Il riconoscimento formale della qualifica di Rete Associativa avverrà con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

1) la promozione, diffusione e pratica di ogni attività sportiva dilettantistica, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, compresa l'attività didattica, l'aggiornamento e il perfezionamento in tutti i settori del lavoro, del sociale e dello sport, in proprio o con accreditamento alle Regioni, Ministeri o alle Istituzioni e Organismi europei;

2) l'organizzazione, la promozione di manifestazioni sportive e culturali, sia in ambienti pubblici e privati. Le manifestazioni possono essere realizzate anche in collaborazione con altri Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive Nazionali, in presenza di relative convenzioni. Sempre in presenza di relativa convenzione è prevista anche la partecipazione a manifestazioni di altri Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive Nazionali. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, l'Associazione e i suoi soci si conformeranno alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione o i suoi intendono affiliarsi;

3) l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

4) la promozione di programmi turistici e culturali;

5) mediante la costituzione di una rete comune, lo svolgimento di attività di supporto, ausilio, coordinamento e valorizzazione di associazioni o enti svolgenti attività di interesse generale ad essa associati al fine di facilitarne il perseguimento delle finalità di promozione sociale, di migliorarne la capacità di azione e l'efficienza fungendo da organismo di servizio anche favorendo una mutua azione, la progettazione sociale, connessione, informazione e corresponsabilità tra le associate;

6) svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché svolgere ogni altra attività sia prevista dalla legge sia svolta dalle reti associative;

- 7) l'educazione ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
- 8) l'organizzazione di servizi e strutture per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti;
- 9) la gestione di palestre e di impianti polivalenti, sia pubbliche che private, e la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;
- 10) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico;
- 11) la pubblicazione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- 12) la promozione e la diffusione di attività a sostegno dello sport per i disabili, in armonia con i principi del CIP ed in collaborazione con enti pubblici e privati;
- 13) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernenti l'attività sportiva e culturale in genere;
- 14) l'assistenza legale, fiscale e tecnica ai propri associati oltre a svolgere attraverso il proprio sito internet ed altri strumenti telematici e non, idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- 15) la promozione e la costituzione di società di servizi, di qualsiasi natura e forma giuridica, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro;
- 16) l'adesione in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
- 17) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
- 18) di promuovere stili di vita corretti e realizzare interventi volti alla diffusione e disseminazione dei principi della solidarietà sociale e del volontariato;
- 19) di fornire assistenza e sostegno, anche di tipo sociosanitario, alle persone con disabilità, con particolare fragilità temporanea o permanente, agli anziani, agli indigenti, ai minori ed alle categorie in situazioni di marginalità sociale e svantaggiate in genere;
- 20) di difendere i diritti civili ed umani, sostenere le categorie svantaggiate della società, prevenire e contrastare il disagio sociale e promuovere il raggiungimento, la cura e il mantenimento dell'equilibrio psico-fisico delle persone e della comunità;
- 21) di promuovere le politiche di difesa del territorio e ambientali, nell'ottica di una tutela globale della persona e del contesto in cui vive. A tale scopo, la tutela dell'ambiente e del territorio si traducono altresì nella salvaguardia del patrimonio artistico architettonico dei beni culturali;
- 22) di svolgere attività di protezione civile;
- 23) di promuovere e attuare i servizi e le strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, ludoteche, intrattenimenti musicali, videoteche ecc;
- 24) di promuovere interventi di implementazione delle politiche per i giovani anche volte all'attivazione di sistemi di promozione del rapporto intergenerazionale, l'attivazione di programmi di mobilità e scambi internazionali;



25) di promuovere attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della scuola, delle professioni, delle arti e dei mestieri;

26) di organizzare e gestire attività di orientamento dirette a studenti, lavoratori, lavoratori in mobilità o che intendono cambiare lavoro e disoccupati;

27) di organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione e istruzione professionale, specializzazione e aggiornamento professionale, sia a livello nazionale che internazionale, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;

28) di compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge;

29) di promuovere, ai sensi della L. n. 476/1987, l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psicofisici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizioni di marginalità sociale;

30) di richiedere il riconoscimento ai sensi dell'Art. 137 del Codice del Consumo e di promuovere la rappresentanza e la tutela dei diritti e degli interessi (economici, giuridici, previdenziali e professionali) individuali e collettivi dei lavoratori e lavoratrici, nonché dei consumatori, intesi come risparmiatori ed utenti finali di beni e servizi, anche attraverso l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale (C.A. F.) e Patronati;

31) di promuovere gruppi di acquisto solidali (G.A.S.) per i soci, tesserati e affiliati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione potrà partecipare, aderire, collaborare con altri enti pubblici e/o privati con finalità simili, affini o complementari con quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

In conformità all'art. 41 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, anche in vista del riconoscimento formale come Rete Associativa nazionale, potrà svolgere:

a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Articolo 4 - Adesione a Enti e Organismi di Promozione Sportiva

Nell'ambito delle proprie attività di promozione sportiva, l'Associazione può richiedere il riconoscimento ai fini sportivi acquisendo anche la qualifica di associazione sportiva dilettantistica presso gli enti competenti e può annualmente aderire a:

- Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI;
- Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- Discipline Sportive Associate (DSA);

- Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dalle autorità sportive competenti.

Tali adesioni devono essere compatibili con le finalità statutarie e coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Articolo 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, secondo le modalità e con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 6 - Requisiti e modalità di ammissione degli associati e affiliati

Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati:

- le persone fisiche;
- gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS;
- altri enti senza scopo di lucro, purché nel rispetto dei principi democratici e nei limiti previsti dalla legge.

Tutti i soggetti che richiedono l'ammissione devono condividere le finalità dell'Associazione e impegnarsi a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- **a) Soci fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **b) Soci ordinari:** persone fisiche o enti che hanno presentato domanda di adesione, regolarmente accolta dall'Organo di Amministrazione;
- **c) Soci sostenitori:** coloro che, oltre alla quota ordinaria, contribuiscono con erogazioni volontarie straordinarie;
- **d) Soci onorari e/o benemeriti:** soggetti nominati tali per particolari meriti nel campo dello sport, della cultura o della promozione sociale.

Possono essere ammessi come soci collettivi anche enti diversi dagli ETS, purché privi di scopo di lucro. In ogni caso, almeno il 50% dei soci collettivi deve essere costituito da Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nella sezione specifica del RUNTS, come previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Il rapporto associativo con gli enti collettivi è definito come affiliazione, che comporta il rispetto vincolante dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Associazione nazionale.

Alla prima richiesta di affiliazione, l'ente deve allegare:

- il proprio statuto, in armonia con i principi statutari e democratici dell'Associazione;
- eventuali documenti integrativi previsti dal Regolamento di affiliazione.

Le successive variazioni statutarie devono essere tempestivamente comunicate. L'affiliazione ha durata annuale, con possibilità di rinnovo nei termini previsti dal Regolamento.

L'ammissione di enti diversi dagli Enti del Terzo Settore è subordinata alla presenza, nel loro statuto, dei seguenti principi:

- democrazia interna e partecipazione degli associati;
- trasparenza amministrativa;
- titolarità di diritti sostanziali in capo a tutti i soci, inclusi il diritto di voto e la piena partecipazione alla vita associativa.

Le persone fisiche possono aderire direttamente presentando domanda all' Organo di Amministrazione nazionale. Possono essere associati cittadini italiani e stranieri, senza distinzioni di genere, etnia, religione, età o condizione sociale. Per i minori di età, la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Gli enti associati (soci collettivi) esercitano il diritto di voto in Assemblea nazionale attraverso il proprio legale rappresentante o un delegato formalmente designato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Ogni associato ha diritto a un voto. È ammesso il voto per delega scritta, secondo quanto previsto all'articolo sull'Assemblea. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammissione degli associati e degli affiliati si intende accettata dal momento della presentazione della domanda, purché completa e conforme ai requisiti previsti, salvo verifica da parte dell'Organo di amministrazione alla prima riunione utile.

Nel caso in cui sussistano motivi ostativi, l'Organo di amministrazione può deliberare il rigetto dell'ammissione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. La decisione di rigetto deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto. L'Assemblea decide sull'istanza nella prima seduta utile, se non appositamente convocata.

Ogni decisione di ammissione o rigetto viene annotata nel libro degli associati, a cura dell'Organo di amministrazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

La qualifica di socio dà diritto:

- 1) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a essere eletti negli organi sociali, purché abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'elezione;
- 3) ad esercitare, anche mediante delega scritta, il proprio diritto di voto nell'Assemblea. I minorenni possono votare in assemblea con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Ciascun socio, durante la votazione, non può esprimere più di un voto.
- 4) ad esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere regolarmente adottate dall'Associazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza l'espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.



Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di associato

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- 1) recesso. Il diritto di recesso avviene mediante comunicazione scritta all' Organo di amministrazione;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale o dell'affiliazione;
- 3) decesso;
- 4) indegnità deliberata dall' Organo di amministrazione, previa contestazione in contraddittorio all'Associato, qualora venga constatato:
 - a) un comportamento gravemente contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
 - b) l'inadempimento grave agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
 - c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, per far ricorso all'Assemblea.

Per i soggetti collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 9 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione dispone di un fondo comune costituito:

- dai beni mobili e immobili indicati nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da donazioni, lasciti, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da eventuali accantonamenti di avanzo di gestione destinati a patrimonio netto.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra entrata, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie, al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

La gestione del patrimonio deve avvenire con criteri prudenziali, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e al fine di garantirne la conservazione, l'integrità e, se possibile, una congrua redditività.

Articolo 10 – Risorse economiche

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) quote annuali associative;
- 2) proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari. Le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- 5) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola e da altre attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore,
- 6) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 7) proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS
- 8) entrate derivanti da raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. 117/2017;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

In nessun caso gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra gli Associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 11 - Esercizio finanziario, bilancio e obblighi di trasparenza

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di amministrazione secondo i criteri previsti dal Codice del Terzo Settore e viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa disposizione di legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito nello svolgimento di attività istituzionali statutariamente previste e non può in alcun caso essere distribuito, neppure in modo indiretto, ai soci o a terzi.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017, alternativamente:

- nella relazione di missione (in caso di bilancio per competenza);
- in una specifica annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- oppure nella nota integrativa al bilancio (se redatta).

Qualora l'Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui, essa pubblica e mantiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti:

- ai componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- ai dirigenti;
- e agli associati.

Qualora l'Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1.000.000 di euro annui, è tenuta a redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 12 - Organi e Strutture Territoriali

Sono organi dell'Associazione:

1. **l'Assemblea degli Associati;**
2. **l'Organo di Amministrazione;**
3. **l'Organo di Controllo**, se nominato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017;
4. **il Revisore legale dei conti**, se nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione si articola inoltre in **Strutture Territoriali**, disciplinate da apposito articolo del presente Statuto, che operano nel rispetto dei principi statutari e delle deliberazioni degli organi nazionali. Tali Strutture non costituiscono organi dell'Associazione, ma ne rappresentano articolazioni funzionali e organizzative sul territorio.

Articolo 13 – Diritto di voto

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati – persone fisiche o enti – che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale o, nel caso degli associati collettivi, con il rinnovo dell'affiliazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto salvo quanto previsto per i comitati territoriali dall'art. 24 del presente Statuto.

Gli enti associati esercitano il proprio diritto di voto tramite il legale rappresentante o altra persona formalmente delegata, con delega scritta da conservare agli atti.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere un massimo di tre deleghe.

L'Associazione può prevedere, con apposito regolamento, lo svolgimento delle Assemblee e l'esercizio del diritto di voto anche in modalità telematica o a distanza, purché siano garantiti l'identificazione degli aventi diritto e la sicurezza delle votazioni.

Articolo 14 - Competenze, convocazione e funzionamento dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci:

- eleggere i componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, promuovendo, se del caso, l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare il Regolamento dei lavori assembleari, se previsto;
- deliberare sugli altri oggetti espressamente attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria per:

- modificare lo Statuto e l'Atto Costitutivo;
- deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altra materia straordinaria o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

In caso di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per le modifiche statutarie:

- l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge, vincolanti per l'associazione, possono essere adottate con delibera dell'assemblea ordinaria.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che per le delibere concernenti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera semplice, fax, e-mail, almeno quindici giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, almeno quarantotto ore prima della seduta.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

I lavori dell'Assemblea sono riassunti nel verbale redatto da un consigliere o segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere e/o segretario, è trascritto su apposito registro e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;



- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura dell'Associazione - nei quali gli intervenienti possono affluire.

Articolo 15 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto da cinque membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o tra soggetti indicati dagli enti associati. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere composta da persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, come previsto dall'art. 26, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento o decadenza di un componente, l'Assemblea provvede tempestivamente alla sua sostituzione con un altro associato o rappresentante designato, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti in carica, l'intero Organo di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata per eleggere un nuovo organo.

La funzione di amministratore è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dallo stesso Organo.

Articolo 16 - Incompatibilità, decadenza e doveri dei membri dell'Organo di Amministrazione

Non può essere nominato membro dell'Organo di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile. Inoltre, il rappresentante legale ed amministratori non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute dell'Organo di amministrazione. Ciascun Consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione dell'Organo di amministrazione, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi dell'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.



Articolo 17 - Competenze e attribuzioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente. Esso si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno due membri.

Tra le funzioni specifiche rientrano:

- determinare l'importo della quota associativa annuale e i criteri per il rinnovo dell'affiliazione degli associati collettivi;
- verificare, alla prima riunione utile, la sussistenza dei requisiti delle domande di adesione degli associati, e deliberare l'eventuale rigetto motivato qualora sussistano cause ostative all'ammissione;
- deliberare la perdita della qualità di associato nei casi previsti dal presente Statuto;
- predisporre il Bilancio d'esercizio e, se dovuto per legge, il Bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere e aggiornare il Regolamento dell'Associazione, i regolamenti attuativi e ogni altra disposizione operativa ritenuta necessaria;
- costituire, modificare o sciogliere i Comitati Territoriali;
- deliberare il commissariamento dei Comitati Territoriali, previa motivazione, qualora emergano gravi irregolarità gestionali, amministrative o statutarie;
- proporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche statutarie;
- esercitare ogni altro potere non espressamente riservato ad altri organi dallo Statuto.

L'Organo di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente, con atto formale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere rappresentativo sono opponibili ai terzi solo se risultano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) oppure se i terzi ne erano a conoscenza al momento dell'atto.

Articolo 18 - Convocazioni, quorum e funzionamento dell'organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mediante uno dei seguenti mezzi:

- lettera semplice,
- posta elettronica,
- fax,
- altro mezzo tracciabile idoneo.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire almeno 48 ore prima, anche mediante messaggio elettronico o telegramma, purché sia garantita la tracciabilità della comunicazione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente presiede e dirige i lavori del Consiglio; in sua assenza, ne fa le veci il Vicepresidente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, e trascritto in un registro dei verbali numerato e conservato presso la sede legale.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano con la partecipazione a distanza, mediante strumenti di audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia possibile identificare con certezza i partecipanti;
- siano garantiti l'intervento e il diritto di voto in tempo reale;
- sia assicurata la regolare verbalizzazione della riunione.

Articolo 19 - Nomina e subentro nelle cariche direttive

L'Organo di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, a maggioranza dei presenti. Tali cariche durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente, il Vicepresidente convoca senza indugio l'Organo di Amministrazione per procedere alla elezione del nuovo Presidente, con le stesse modalità previste al primo comma.

Il nuovo Presidente rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione.

In caso di vacanza anche del Vicepresidente, la convocazione potrà essere richiesta da almeno due membri dell'Organo di Amministrazione, con comunicazione formale indirizzata a tutti i componenti.

Articolo 20 - Funzioni e poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti e i documenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Sovrintende al buon andamento delle attività associative e alla gestione amministrativa, vigila sul rispetto dello Statuto e ne promuove la revisione qualora se ne ravvisi la necessità.

Convoca e presiede le sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, curando l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti immediati, che devono essere sottoposti a ratifica dell'Organo di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente esercita tutti i poteri a lui espressamente attribuiti dallo Statuto o delegati dall'Organo di Amministrazione.

In caso di impedimento, decadenza, dimissioni o decesso, le funzioni presidenziali sono temporaneamente assunte dal Vicepresidente, fino alla nuova elezione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 21 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche in composizione monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 2399 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti previste dal comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e il suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di vigilanza previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili.

Al superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i suoi componenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

In alternativa, se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, anch'essi iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono, anche individualmente, effettuare atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere informazioni sull'andamento delle attività dell'Associazione o su specifiche operazioni agli amministratori.

TITOLO V

STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 22 – Comitati Territoriali

Sono Strutture Territoriali della Associazione Nazionale i Comitati Territoriali, costituiti in forma di Associazioni di Promozione Sociale (APS) a base provinciale.

Le Strutture Territoriali sono dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte. Sono dotate di proprio atto costitutivo e statuto, coerenti con i principi e le finalità del presente Statuto.

Ogni Struttura Territoriale è tenuta ad adottare lo statuto tipo predisposto dall'Associazione Nazionale EUROSPORT APS, che costituisce il modello di riferimento per garantire l'uniformità normativa e organizzativa nell'ambito della Rete Associativa. Eventuali modifiche allo statuto devono essere coerenti con i principi della Rete e devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale per verifica di conformità.

Le Strutture Territoriali devono adempiere con la massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.

Ogni Struttura Territoriale è tenuta annualmente all'approvazione, da parte della propria Assemblea, del rendiconto consuntivo, secondo gli schemi predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli ETS.

I Comitati Territoriali dell'EUROSPORT APS sono dotati dei seguenti organi:

- a) l'Assemblea del Comitato Territoriale;
- b) il Consiglio del Comitato Territoriale;
- c) l'Organo di controllo, se previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli organi delle Strutture Territoriali durano in carica quattro anni.



Le Strutture Territoriali non costituiscono organi dell'Associazione Nazionale, ma sono enti affiliati autonomi che operano nell'ambito della Rete Associativa nazionale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti approvati dagli organi dell'Associazione EUROSPORT APS.

Articolo 23 - Assemblea del comitato territoriale

L'Assemblea del Comitato Territoriale è composta dai Presidenti – o da un dirigente incaricato, munito di delega scritta del Presidente – di tutti gli enti affiliati al Comitato stesso, purché costituiti come APS, ASD-APS, ETS o altri enti senza scopo di lucro conformi ai requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale di affiliazione.

La procedura di affiliazione e i requisiti documentali sono disciplinati annualmente dal Regolamento nazionale dell'Associazione.

Ciascun ente affiliato può esercitare il proprio diritto di voto in un solo Comitato Territoriale e può essere rappresentato, mediante delega, da un altro ente affiliato. Ogni ente affiliato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea del Comitato Territoriale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso, in coerenza con le finalità dell'Associazione Nazionale e nel rispetto dell'autonomia gestionale prevista dallo Statuto.

Per quanto non espressamente disciplinato, il funzionamento dell'Assemblea del Comitato Territoriale segue, in quanto compatibili e recepite negli statuti autonomi delle Strutture Territoriali, le disposizioni previste per l'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

Articolo 24 – Consiglio del Comitato territoriale

Il Consiglio del Comitato Territoriale è composto dal Presidente e da due membri, per un totale di tre componenti, eletti dall'Assemblea del Comitato Territoriale tra i suoi membri in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Per quanto riguarda le cause di decadenza, le dimissioni e la sostituzione del Presidente o degli altri membri del Consiglio del Comitato Territoriale, si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per gli organi nazionali, in quanto compatibili e recepite negli statuti autonomi delle singole Strutture Territoriali.

Il Comitato Territoriale provvede all'attuazione dei programmi con risorse finanziarie proprie e con eventuali contributi assegnati dalla Segreteria Generale. Il Consiglio del Comitato Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) coordinare e promuovere sul territorio le attività, i servizi e le iniziative dell'Associazione Nazionale EUROSPORT APS e degli enti affiliati, in conformità agli scopi statutari;
- b) attuare le direttive e i programmi deliberati dagli organi nazionali;
- c) mantenere e sviluppare rapporti con enti pubblici e privati a livello locale nei settori di competenza;
- d) sovrintendere, approvare e monitorare il programma annuale di attività degli organismi locali affiliati.

Il Presidente del Comitato Territoriale rappresenta in Assemblea Nazionale il diritto di voto degli enti affiliati al proprio Comitato, fino a un massimo di 25 affiliati.

Qualora il numero di enti affiliati al Comitato Territoriale superi le 25 unità, l'Assemblea del Comitato elegge un delegato aggiuntivo ogni 25 enti affiliati, o parte di essi. I delegati così eletti esercitano il diritto di voto in Assemblea Nazionale per conto degli enti che rappresentano.

Il delegato eletto esercita il proprio mandato nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari. Resta in carica fino alla scadenza dell'Assemblea del Comitato Territoriale che lo ha nominato. Può essere revocato in caso di incompatibilità o gravi inadempienze.

Articolo 25 – Organo di controllo dei comitati territoriali

L'Organo di Controllo, anche in composizione monocratica, è nominato dal Comitato Territoriale qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 2399 del Codice civile. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve rientrare nelle categorie indicate al comma 2 dell'art. 2397 c.c.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto del Comitato Territoriale;
- verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- controlla il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Se ne ricorrono i presupposti, esercita anche la revisione legale dei conti. In caso contrario, è nominato un revisore legale o una società di revisione iscritta nel relativo Registro.

L'Organo di Controllo può compiere atti di ispezione e richiedere informazioni agli organi del Comitato Territoriale.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, su proposta motivata dell'Organo di amministrazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore di cui all'art. 1, comma 5, del D.lgs. 117/2017, che perseguono finalità analoghe.

Articolo 27 - Volontari e attività di volontariato

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può avvalersi dell'opera di volontari.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente e preventivamente stabilite dall'Associazione, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi forfettari.

I volontari non occasionali sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione, come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione provvede inoltre ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 28 – Libri sociali

L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di Amministrazione, i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro dei verbali dell'Assemblea;
- il libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e della normativa vigente in materia.

FIRENZE, 06/06/2025

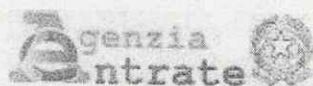
Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 24/07/2025
AL N. 2019 SERIE 3
ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 24/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM, serie 3, numero 2019

data di stipula: 06/06/2025

ident.vo telematico: TzM25L002019000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92048300484

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92048300484				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24